



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |
- [English](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)
- [FAQ](#)

[Home](#) ► [Autorità](#) [Regolamenti](#) Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie

- [Missione](#)
- [Il Presidente](#)
- [Composizione](#)
- [Organizzazione](#)
- [Camera Arbitrale](#)
- [Regolamenti](#)
- [Lavorare in Autorità](#)
- [Gare e Contratti](#)
- [Trasparenza, valutazione e merito](#)

Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie , diritti di ricerca e di visura, ex art. 8, co. 5 del Regolamento di accesso agli atti (pubblicato in G.U. N. 228 del 29/9/2008)

Il Consiglio

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

VISTA la propria deliberazione del 10 settembre 2008, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall’Autorità”, in particolare l'articolo 8, della

medesima deliberazione che, al comma 5, stabilisce che “il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura così come determinati dall’Autorità”

VISTA la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale;

RITENUTO opportuno che l'Autorità provveda, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso;

Nell'adunanza dell' 8 ottobre 2008 ;

Delibera:

Art. 1.

1 L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non e' dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente.

4. La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

7. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.

8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.

9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788, intestato - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».

Art. 2.

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a Euro 12,48 per ogni singola richiesta.

2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.

3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788, intestato - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».

Roma, 8 ottobre 2008

Il Presidente

Luigi Giampaolino

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

